

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

119° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione» (1545-B), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Farace ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 7, 8
ALIVERTI, (DC)	7
GIANOTTI, (Com.-PDS)	8
PERUGINI (DC), relatore alla Commissione ..	7

«Disposizioni concernenti il Fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la

Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la Banca nazionale del lavoro» (2652), d'iniziativa del senatore Foschi e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e passim
CARDINALE, (Com.-PDS)	3, 6
FOSCHI, (DC)	4
GIANOTTI, (Com.-PDS)	4
MANCIA (DC), relatore alla Commissione ...	2, 3
TOGNOLI, ministro del turismo e dello spettacolo	5

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Interventi urgenti in materia di credito e determinazione dei prezzi nel settore turistico».

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Disposizioni concernenti il Fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la Banca nazionale del lavoro (2652), d'iniziativa del senatore Foschi e di altri senatori
(Seguito della discussione, e approvazione con modificazioni) (1)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni concernenti il Fondo centrale di garanzia istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo presso la Banca nazionale del lavoro», d'iniziativa del senatore Foschi e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nei giorni scorsi abbiamo esaminato il disegno di legge n. 2652 ed abbiamo espresso un giudizio positivo sulle norme ivi contenute.

In sede ristretta, e con l'assenso delle categorie interessate che abbiamo ascoltato, sono state elaborate alcune proposte di modifica che tengono conto della situazione che abbiamo di fronte.

Il primo emendamento, al comma 2 dell'articolo 1, propone di prevedere il concerto del Ministro del turismo e dello spettacolo per l'emanazione del decreto del Ministro del tesoro.

Il secondo emendamento propone l'introduzione di un articolo aggiuntivo che prevede che i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive sono determinati annualmente dagli operatori e da questi comunicati alle aziende di promozione turistica competenti per territorio. In tal modo i prezzi vengono resi liberi, ma viene stabilito che la rilevazione avviene annualmente.

Propongo infine il seguente ordine del giorno che impegna il Governo a determinare, in sede di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1, modalità di concessione delle garanzie tali da assicurare l'accesso alle medesime da parte del più ampio numero di operatori ed in particolare a definire gli importi unitari dei finanziamenti ammessi a beneficio della garanzia nel limite massimo di lire 1.500 milioni:

«La 10^a Commissione permanente del Senato, esaminato il disegno di legge n. 2652,

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Interventi urgenti in materia di credito e di determinazione dei prezzi nel settore turistico».

impegna il Governo

a determinare, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, modalità di concessione delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 1, tali da assicurare l'accesso alle medesime da parte del più ampio numero di operatori, anche con la fissazione di un limite massimo alla reiterazione delle concessioni a vantaggio degli stessi esercizi albergheri e ricettivi;

a determinare, con il suddetto decreto, gli importi unitari dei finanziamenti ammessi al beneficio della garanzia, nel limite massimo di lire 1.500 milioni».

(0/2652/1/10)

MANCIA, FOSCHI, CARDINALE

Propongo poi che il disegno di legge assuma il seguente titolo: «Interventi urgenti in materia di credito e di determinazione dei prezzi nel settore turistico».

Chiedo ai colleghi di approvare il disegno di legge con le modifiche che ho proposto.

CARDINALE. Signor Presidente devo rimarcare negativamente il fatto che ancora non sia pervenuto uno dei pareri richiesti, quello della Commissione bilancio. Eppure le modifiche concordate questa mattina e tendenti a migliorare il testo non comportano oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Ad esempio, per quanto riguarda i prestiti in valuta diversa dall'ECU, è saltata la modifica che spostava il limite di variazione previsto dal comma 1 dell'articolo 1 dal 3 al 10 per cento.

Mi sembra inoltre una forzatura prevedere, come fa l'ordine del giorno, che il tetto dei finanziamenti ammessi al beneficio della garanzia sia stabilito nel decreto di attuazione.

Il Gruppo comunista-Partito democratico della sinistra è evidentemente d'accordo a fornire un sostegno al settore turistico; è per questo che abbiamo accettato di portare avanti questo disegno di legge come stralcio del disegno di legge di riforma complessiva. Abbiamo accettato in sede ristretta anche la proposta di introdurre l'articolo aggiuntivo testè illustrato dal relatore, sia pure precisando che deve essere considerato solo il pernottamento e non tutti i servizi alberghieri.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Vorrei precisare, senatore Cardinale, che il pernottamento è l'unico servizio vincolato dal punto di vista del prezzo, gli altri servizi sono già liberi.

CARDINALE. Dunque il pernottamento rientra in questo modo nei servizi liberalizzati.

Ritengo che questa, signor Ministro, sia solo una boccata d'aria per il settore turistico perchè senz'altro non si affrontano i nodi strutturali che lo stesso presenta e neanche si risolve la crisi congiunturale legata alla guerra del Golfo. Vorremmo che il Ministro e il Governo nel suo complesso si impegnassero - almeno se la legislatura, come è auspicabile, volgerà al suo termine naturale - affinchè venga presentato un disegno di legge da parte del Ministro del turismo, da incardinare

con quelli già presentati, per procedere alla riforma della legge n. 217 del 1983 che tutti auspicano, a cominciare dalle categorie interessate.

GIANOTTI. Signor Presidente, devo dire che non riesco a capire – ma magari è solo un mio limite – a cosa serva l'approvazione di un disegno di legge in una Commissione parlamentare che, nel caso in cui vi fossero le elezioni anticipate, non potrebbe essere approvato dall'altro ramo del Parlamento. Credo che la risposta più semplice sia che durante la campagna elettorale in tal caso potremmo dire che se non altro in un ramo del Parlamento è stato approvato un disegno di legge che vuole aiutare il settore e così via. Tuttavia, non credo che la gente sia del tutto sprovveduta. Oppure si vuole dire che i deputati sono cattivi? O che l'opposizione di sinistra si è opposta? Può darsi che le categorie interessate si accontentino di qualche elargizione, ma in tal caso lo sprovveduto sarei io.

Tra gli emendamenti proposti non ho compreso la *ratio* dell'articolo aggiuntivo illustrato dal relatore. Si intende stabilire che d'ora in poi le tariffe alberghiere si possono modificare una volta all'anno? In nessun altro momento e per nessun altro caso le tariffe saranno allora modificabili? Se questo è il senso della norma, non siamo di fronte ad una liberalizzazione delle tariffe, ma ad altro: si stabilisce cioè che entro limiti temporali prefissati occorre modificare le tariffe. Vorrei essere certo che di questo si tratta e che comunque, una volta approvato l'emendamento, si sappia che le categorie interessate intendevano proporre altro.

PRESIDENTE. Le abbiamo già consultate.

FOSCHI. Intervenendo per dichiarazione di voto faccio presente che oggi pomeriggio siamo chiamati ad affrontare un tema di una certa rilevanza, come del resto ha puntualmente sottolineato il relatore. Resto dell'opinione che parlare in questa sede di elezioni anticipate non è molto opportuno: dobbiamo cercare di dare delle risposte per ciò che ci riguarda e ci compete. Dopodiché mi auguro che, anche nella malaugurata ipotesi delle elezioni anticipate, possiamo far approvare velocemente il provvedimento anche dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento, tanto più che sono trascorsi solo 40 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

Nel merito, ritengo che possiamo approvare il testo originario con le modifiche elaborate in sede ristretta anche se – soprattutto dopo l'audizione delle categorie svoltasi ieri sera – sarebbe opportuno apportare qualche emendamento migliorativo. Tuttavia, secondo me possiamo tranquillamente affidarci all'ordine del giorno presentato che, come è stato già detto, non reca alcuna spesa in quanto si utilizza il fondo rimasto inoperoso per almeno dodici anni in una banca pubblica. Peraltro, in tal modo abbiamo la possibilità di dare una mano con urgenza al settore del turismo dopo gli effetti negativi della guerra del Golfo e considerata l'esiguità delle risorse pubbliche in materia.

Per quanto riguarda la scadenza annuale, vorrei far notare che in tal modo è più facile operare il controllo e le procedure sono più trasparenti. Inoltre, senatore Gianotti, i nostri operatori dovranno

indicare costi certi e puntuali in occasione dei vari appuntamenti turistici internazionali. Fissando la scadenza annuale alla data del 31 luglio si fa in modo che per l'anno successivo siano ben definiti i costi dei servizi alberghieri, come già avviene negli altri paesi.

A chi abbia la preoccupazione che tale procedura possa dar luogo ad una lievitazione dei prezzi, ricordo che nel nostro paese già vengono praticati prezzi alti, talora con punte intollerabili: in un regime di libero mercato ci sarà una selezione naturale, fisiologica.

Per le motivazioni testè esposte dichiaro il mio voto favorevole a provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOGNOLI, ministro del turismo e dello spettacolo. Signor Presidente, mi rimetto a quanto detto dal relatore, senatore Mancina, e accolgo le considerazioni svolte testè dal senatore Foschi.

Vorrei sottolineare tuttavia anche i rilievi del senatore Cardinale. Mi rendo perfettamente conto che non sono sufficienti queste misure per sostenere il turismo, per superare le difficoltà che scaturiscono dalla guerra del Golfo e dalle debolezze strutturali che si manifestano sempre più evidenti nel nostro sistema.

Con l'obiettivo di fornire una risposta più globale, era stato iniziato l'esame del disegno di legge-quadro proposto da un Gruppo di senatori e sempre a tal fine da tempo tento invano di far inserire all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri il disegno di legge che il Ministero ha predisposto.

Concordo comunque sui rilievi critici che sono stati svolti, dal momento che mi sembrano giustificati.

PRESIDENTE. Comunico che i termini per l'espressione dei pareri richiesti sono ampiamente scaduti.

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Mancina e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, di cui do lettura:

Art. 1.

(Garanzia per i rischi di cambio)

1. Il Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, presso la Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo (SACATS) della Banca nazionale del lavoro è destinato, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare, tempo per tempo, a garantire il rischio di cambio sui finanziamenti accordati in valuta, secondo le loro norme statutarie ed i correlativi provvedimenti agevolativi, dalla Sezione autonoma di credito alberghie-

ro, turistico e sportivo e dagli altri istituti ed aziende di credito indicati nel decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989. La garanzia si applica a copertura delle variazioni eccedenti il 2 per cento nel caso di erogazione di prestiti in ECU, ed a copertura delle variazioni eccedenti il 3 per cento nel caso di erogazione di prestiti in altra valuta.

2. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità d'attuazione per l'operatività della garanzia.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro del tesoro», aggiungere le altre: «, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo,».

MANCIA, FOSCHI, CARDINALE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 1 un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 1-bis.

(Determinazione dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono determinati annualmente dagli operatori e dai medesimi comunicati, ai sensi del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modifiche e integrazioni, entro il 31 luglio di ogni anno, alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I prezzi così determinati e resi pubblici sono operativi dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

CARDINALE. Signor Presidente, dichiarando il voto favorevole del Gruppo comunista-Partito democratico della sinistra alle innovazioni

introdotte nella disciplina del settore turistico; ribadisco peraltro le osservazioni svolte in precedenza circa i limiti del disegno di legge medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo insieme, nel testo modificato e con il seguente nuovo titolo: «Interventi urgenti in materia di credito e di determinazione dei prezzi nel settore turistico».

È approvato.

«Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545-B), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Farace ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione», d'iniziativa dei senatori Aliverti, Vettori e Perugini, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Farace, Sangalli, Alessi, Andreoli, Antonucci, Bonferroni, Bonsignore, Brunetto, Caccia, Castagnetti Pierluigi, Ciliberti, Ciocci Carlo Alberto, Corsi, Costa Silvia, Corsi, Frasson, Fumagalli Carulli, Gei, Gelpi, Gottardo, Lusetti, Meleleo, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo, Patria, Perrone, Ravasio, Riggio, Righi, Rocelli, Sapienza, Silvesti, Sinensio, Stegagnini, Tealdi, Torchio, Usellini, Viscardi e Zoppi (3890); Farace e Sangalli (4938).

Prego il senatore Perugini di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

PERUGINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, questo provvedimento è stato già esaminato in Commissione e riguarda la disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione considerata nella legge n. 80 del 19 marzo 1980.

La Camera dei deputati ha apportato modifiche con una articolazione forse più sistematica delle vendite di fine stagione, dei saldi e vendite promozionali. Ritengo che tale testo sia da accogliere, valutando l'opportunità del fatto che il provvedimento è destinato a regolamentare meglio le predette fasi della vendita e a tutelare il consumatore.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Perugini per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

ALIVERTI. Signor Presidente, voglio ringraziare innanzitutto il relatore per la sua sintetica relazione. Il relatore alla Camera, «con la pistola puntata alla nuca», si è guardato bene dal modificare il testo che noi avevamo trasmesso e che è rimasto intatto. Vi è stata soltanto l'aggiunta di due articoli, sul contenuto del primo dei quali mi ero già pronunciato contrariamente al momento della presentazione in questa

sede anche perchè fissava in termini eccessivamente rigidi i periodi in cui si dovrebbero svolgere le vendite di fine stagione. Stabilire nell'ambito di un provvedimento di liberalizzazione delle norme commerciali che i saldi di fine stagione si devono effettuare in due periodi dell'anno potrebbe anche andar bene, però stabilire che tale periodo debba andare dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre mi sembrava e mi sembra francamente eccessivo. Comunque ritengo che la norma così come è stata introdotta possa anche servire, tra l'altro, per normalizzare una situazione che veramente stava precipitando, per cui con questo spirito accetto le modifiche e mi pronuncio favorevolmente rispetto al testo definitivo varato dalla Camera dei deputati.

GIANOTTI. Signor Presidente, trovo un po' pleonastico l'articolo 1 introdotto dalla Camera e del tutto incomprensibile l'introduzione dell'articolo 3. Ciò significa soltanto che per un certo periodo queste vendite saranno definite saldi di fine stagione, mentre per altri periodi saranno definite sconti. Per questo mi sembra che il provvedimento sia un po' impreciso. Io considero l'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, un po' frutto di improvvisazione, mentre non capisco il senso dell'articolo 3 che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto norme dirette a garantire ulteriori, idonee forme di pubblicità delle vendite di fine stagione o saldi: una volta stabilito ciò che è previsto nei due articoli precedenti, che cosa deve ancora definire il Ministro? Il senso di questa norma mi risulta incomprensibile, a meno che non si debba pensare a ulteriori complicazioni che tolgano garanzia e pubblicità a favore del consumatore.

Fatte queste osservazioni, annuncio che comunque voterò favorevolmente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.

2. La ditta interessata è tenuta a dare comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione di vendite di fine stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata».

È approvato.

L'articolo 2 - corrispondente all'articolo 1 del testo approvato dal Senato - non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'articolo 3, nel testo introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 80, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette a garantire ulteriori ed idonee forme di pubblicità delle vendite di fine stagione o saldi.

È approvato.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA